

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"RECONTEMPORARY ETS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e del Codice Civile, una Fondazione denominata "RECONTEMPORARY Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "RECONTEMPORARY ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione svolge la propria attività sul territorio nazionale e internazionale.

La Fondazione ha sede nel comune di Torino.

Ai fini dell'iscrizione presso ogni competente pubblico registro si indica l'indirizzo: piazza Vittorio Veneto numero 11. L'indirizzo della sede può essere modificato dal consiglio di amministrazione della fondazione senza bisogno di apportare modifiche allo statuto.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti all'interno del territorio regionale con deliberazione del consiglio di amministrazione, onde svolgere in via strumentale rispetto le finalità della fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni di supporto della fondazione.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - Scopo e attività

Lo scopo d'interesse generale e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della fondazione riguardano la video arte attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi sociali.

- Promuovere l'arte accessibile - Utilizzando il mezzo del video, la fondazione cerca di rendere l'arte più accessibile a un pubblico più ampio. Questo include la produzione di video artistici che esplorano temi rilevanti per la società contemporanea o che riflettono la diversità culturale e sociale.

- Sostenere gli artisti emergenti - La fondazione può offrire opportunità e risorse ai giovani artisti che lavorano nel campo della video arte e dei linguaggi digitali dell'arte contemporanea. Questo può includere sovvenzioni, residenze artistiche o programmi di mentorship per aiutarli a sviluppare le proprie capacità e a trovare una piattaforma per esprimere le proprie visioni artistiche.

- Educare e coinvolgere la comunità - Organizzando eventi, workshop e programmi educativi, la fondazione può cercare di coinvolgere la comunità locale nell'apprezzamento e nella comprensione della video arte. Questo potrebbe aiutare a stimolare la creatività, promuovere la riflessione critica e favorire il dialogo interculturale.

- Preservare e promuovere il patrimonio culturale - La fondazione può dedicarsi alla conservazione, alla diffusione, alla promozione e all'esposizione di opere d'arte video storiche e significative. Questo può includere la digitalizzazione di opere d'arte video più datate, la curatela di mostre retrospettive e la pubblicazione di materiali educativi per documentare e celebrare il contributo della video arte alla cultura contemporanea.

Pertanto la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-

- ziale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art. 5 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato scientifico (se nominato)
- l'Organo di Controllo.

I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e non devono aver riportato condanne penali in via definitiva, non devono avere procedimenti penali a proprio carico in corso o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza.

Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 2 (due) a un massimo di 8 (otto) oltre alla Fondatrice (PELLION DI PERSANO Iole) che è membro di diritto del Consiglio e presidente della Fondazione.

Fatta eccezione per il primo consiglio nominato in sede di trasformazione che resterà in carica nella sua composizione iniziale sino alla scadenza del mandato e avrà durata di cinque esercizi, i componenti dei successivi Consigli di Amministrazione sono nominati dalla Fondatrice (PELLION DI PERSANO Iole) su proposta non vincolante del Consiglio di amministrazione uscente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio di mandato.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Ai componenti del consiglio di amministrazione potrà essere corrisposto un compenso determinato dal Consiglio stesso con il voto favorevole del Presidente.

Art. 7 - Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri del consiglio di amministrazione devono provvedere a nominare un sostituto.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Art. 8 - Funzioni e poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- definire il piano annuale di attività della Fondazione;
- adottare eventuali regolamenti interni;
- definire la struttura operativa della Fondazione avvalendosi anche di adeguate competenze;
- predisporre e approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e deliberare sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- assumere i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- adottare i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolvere i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- deliberare in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- nominare, se del caso, tra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere definendone le competenze. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili;
- nominare, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
- istituire eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- nominare, se del caso, il Comitato scientifico.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Art. 9 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, eventualmente ammessi alle riunioni dal Consiglio stesso), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente

previsto. Le deliberazioni che hanno per oggetto la modifica dello statuto e lo scioglimento della Fondazione devono essere prese con il voto favorevole del Presidente della Fondazione e della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è presidente della Fondazione.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente e ad altri Consiglieri.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (se nominato).

Art. 11 - Il Comitato Scientifico

Qualora ne ravvisi l'utilità, il Consiglio di amministrazione potrà nominare un Comitato Scientifico che è organo consultivo della Fondazione ed è composto da membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, prevede il numero, la durata della carica dei componenti del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico, riunito su convocazione del suo Presidente, elabora e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di ricerca-intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno il Comitato Scientifico per l'illustrazione delle attività svolte dalla Fondazione.

Art. 12 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione su indicazione della Fondatrice. All'atto di nomina è stabilito il compenso.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo esecutivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'art. 30 del d.lgs 117/2017 e rilascia relazioni al bilancio di previsione e al bilancio d'esercizio.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.13 - Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato scientifico (se nominato) e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

Art.14 - Esercizio sociale

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 - Bilanci

Il bilancio di previsione, redatto in coerenza con la Relazione del Presidente, è predisposto dal responsabile amministrativo incaricato ed è deliberato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.

Il bilancio consuntivo, redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs 117/2017, è predisposto dal responsabile amministrativo incaricato ed è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 31 maggio.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere corredati dalla relazione dell'organo di controllo e del revisore se nominato. A tal fine devono essere consegnati per l'esame almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione in cui devono essere approvati.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Art.16 - Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art.17 - Estinzione

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il liquidatore ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Iole PELLION DI PERSANO

Alessandro STEFANI Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Torino, il 09 luglio 2024.